

## REGOLAMENTO (CEE) N. 94/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 727/87 relativo alla vendita speciale di latte scremato in polvere di ammasso pubblico destinato all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3904/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 727/87<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2973/87<sup>(4)</sup>, il latte scremato in polvere viene venduto ad un prezzo pari al prezzo di acquisto praticato dall'organismo di intervento il giorno della conclusione del contratto di vendita, diminuito di 3 ECU/100 kg; che la situazione del mercato del latte scremato in polvere richiede una maggiorazione del prezzo di vendita di cui sopra;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 727/87, i termini « diminuito di 3 ECU/100 kg. » sono soppressi.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 30. 12. 1987.<sup>(3)</sup> GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 11.<sup>(4)</sup> GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 11.